

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 19/03/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24 E DIVIETO ATTIVITA' SPORTIVA AL PERGOLO

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante "*primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Visto il Decreto Legge del 23/02/2020 n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Letto il DPCM del 08.03.2020 recante all'art. 2 "*Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*";

Letto, in particolare, l'art. 2 che dispone: "*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: [...] f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori*";

Letta l'Ordinanza del Presidente della giunta Regionale n. 175 del 08.03.2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della L. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica";

Letto il DPCM del 9 marzo 2020;

Letto il DPCM dell'11 marzo 2020 che, all'art. 1 comma 1, recita "*Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1*" tra cui è previsto il "*commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.*"

Rilevato che

- ✓ Frequentemente all'interno dei punti vendita in modalità selfservice di bevande e alimenti non sono rispettate le distanze di sicurezza di cui al DPCM, così come emerso dalla nota prot. n. 15816 del 19/2/2020 del Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- ✓ la Polizia Locale ha effettuato dei controlli nelle aree interessate rilevando comportamenti incidenti sulla possibile diffusione del Covid-19;

Considerato che non è garantito un contingentamento di persone ai distributori h24 di bevande e alimenti da parte dei gestori;

Rilevato, inoltre, che dal monitoraggio sul territorio effettuato dalle Associazioni di Volontariato e dal pattugliamento eseguito quotidianamente dalle forze dell'Ordine emerge una frequente violazione delle disposizioni imposte dal DPCM in merito al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e assembramenti di persone da parte dei cittadini che si recano in in Via Guglielmi, le strade circostanti il Campo sportivo Pergolo e Strada Colonne Grassi per svolgere attività sportiva e motoria all'aria aperta;

Dato atto, pertanto che, al fine di tutelare la collettività e prevenire ogni forma di possibile contagio si rende necessario vietare ogni tipo di attività sportiva e motoria all'aria aperta presso le predette strade;

Ritenuto quindi in via precauzionale di procedere alla sospensione delle suddette attività selfservice dei distributori h24 di bevande e alimenti e di vietare ogni tipo di attività sportiva e motoria all'aria aperta **in Via Guglielmi, le strade circostanti il Campo sportivo Pergolo e Strada Colonne Grassi** sino all'intera giornata del 25 marzo 2020, salvo proroghe,

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Dato atto che, al fine di realizzare una accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare delle adeguate misure di contenimento del Covid-19

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
Richiamato l'art. 54 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, al fine di ridurre il rischio di contagio,

- ✓ **di sospendere**, oltre alle attività già sospese dal DPCM dell'11 marzo, anche **l'attività dei distributori automatici che somministrano bevande e alimenti con orario continuato h24 sul territorio comunale, sino all'intera giornata del 25 marzo 2020** con esclusione degli impianti per il trattamento e vendita delle acque, comunemente denominati "Case dell'acqua";
- ✓ **di vietare ogni tipo di attività sportiva e motoria all'aria aperta in Via Guglielmi, le strade circostanti il Campo sportivo Pergolo e Strada Colonne Grassi, fino al 25 marzo 2020**, salvo ulteriori proroghe in relazione all'evolversi dell'emergenza;

DISPONE

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune di Martina Franca e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene notificata alle funzioni di supporto e:

- Alla Prefettura di Taranto;
- Al Commissariato di P.S.;
- Al Comando Compagnia Carabinieri;
- Al Comando Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale
- Alla Regione PUGLIA - Sala operativa di Protezione Civile;
- Al Direttore Generale ASL Taranto;
- Al Direttore Sanitario Presidio ospedaliero Martina Franca;
- Ai titolari dei distributori automatici h24;
- Al Settore IV SUAP

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- ✓ entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- ✓ entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dalla legge.

IL SINDACO

Francesco Ancona



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto